

INTRODUZIONE

Anche per i più esperti conoscitori in materia di diritto processuale penale, affrontare la tematica dei “collaboratori di giustizia”, risulta da sempre fonte di un certo disagio; infatti non si può, parlare, scrivere o ragionare di pentitismo e collaboratori di giustizia, senza avvertire qualche brivido; il brivido che proviene dalla lucida consapevolezza che stiamo trattando di un fenomeno comportamentale umano, intrinseco e di netta conseguenza di una forma di criminalità organizzata territoriale che si intreccia con il destino del nostro paese.

Collaboratore di giustizia che si estranea e rifiuta la vita trascorsa di uomo d'onore, che si esplica con la presa di coscienza dell'atto criminoso compiuto all'interno della medesima organizzazione criminale, già presente e riconosciuta in Sicilia nel XIX secolo (comunemente chiamata Cosa Nostra); “strumento” di sottomissione quasi “materna”, lucido atto di accusa e riferimento a illegalità funzionali, correttive, adattive delle disfunzioni (presunte o reali) generate dalla legalità; l'illegalità funzionale è un modo per stare fuori dalla legalità ma dentro il sistema; anzi, in alcuni casi può essere ritenuto un modo per valorizzare l'intero sistema, valorizzare il contesto territoriale di un certo ambiente dove lo Stato è assente, dove non ci sono alternative e non c'è lavoro¹, sempre e dovunque protetta da un muro di omertà e complicità che afferma e conferma l'imponente presenza dell'uomo d'onore come unico aspetto peculiare e originale della cultura isolana. In questa terra martoriata di Sicilia, dove parte del processo evolutivo storico – politico – sociale ha inciso fortemente sulla credibilità dell'esistenza di uno Stato; dove la mafia si pone rispetto al tessuto sociale come unico fenomeno territoriale risolutivo ed antagonista con i suoi assoluti valori di violenza, fedeltà ed omertà, in questa Cosa Nostra sono nati i pentiti.

Di fatto, non c'è paese in Sicilia, in cui la passione del cristo non riviva come una fotografia in quelle strade o piazze il teatro di quel grande dramma i cui veri elementi di giustizia sono il tradimento e l'assassinio; il dolore di una madre, il dramma dell'uomo tradito dall'onestà o assassinato dalla stessa legge. La storia della Sicilia, dell'Italia e di Cosa Nostra, narrata dai collaboratori di giustizia che abbraccia i punti più dolenti del

¹ Così descrive lo svilupparsi delle mafie territoriali (camorra, 'ndrangheta e cosa nostra); S. TRAMMA, *Legalità illegalità Il confine pedagogico*, Gius. Laterza e figli, 2017, p. 55 - 56 – 64

passato e del presente, articolandosi e raggiungendo il proprio apice contro chi tramite il proprio operato ha “stravolto” la giurisdizione italiana, la lettura e l’applicazione del diritto penale e delle stesse procedure penali; il racconto dell’eterna sconfitta dove ci si viene travolti ed annientati.

L’obiettivo di tale elaborato è dunque analizzare l’importanza e la centralità che la figura del collaboratore di giustizia ha ricoperto e ricopre nella lotta contro la criminalità organizzata; personalità, che tramite il proprio *modus vivendi e operandi*, fondato, dal vincolo associativo e marcato dalla condizione di omertà, dove, quest’ultima caratteristica segna, una chiusura difensiva e la totale assenza di collaborazione nei confronti degli organi ufficiali dello Stato.

La collaborazione con la giustizia si inserisce prepotentemente nel processo penale, creando una frattura strutturale tra la severa staticità del diritto sostanziale penale e la dinamica applicazione della medesima procedura. Divergenza provocata dalle dichiarazioni dei pentiti che hanno segnato la fine della strategia della tensione in Italia (in tale elaborato, identificata nella stagione storico – politico – mafiosa siciliana ed italiana tra gli anni settanta e novanta del XX secolo); dove, il fine ultimo della procedura penale viene utilizzato da chi detiene il potere giurisdizionale in decisioni che si concretizzano ad azioni a difesa di beni giuridici socialmente rilevanti meritevoli dunque di una protezione giuridico – penale; sia, nell’incapacità di assumersi il gravoso onere di tutelare colui il quale decide di fare penetrare lo Stato all’interno delle “istituzioni” deviate dello Stato stesso, tramite il riconoscimento e l’applicazione di misure premiali.

Nel primo capitolo, intitolato “l’emersione giuridica del correo narrante”, si è cercato di delineare, quello che è l’esordio della figura del pentito e l’emergenza di contrasto richiesta da chi in un primo momento, osservatore inerme, cerca nella giurisprudenza il dogma del giusto processo e di netto effetto l’applicazione dell’esemplare punizione. L’eterno dilemma tra la necessità di utilizzo e la credibilità della c.d. chiamata in correità, diventata teoria principe all’interno dell’aula di giustizia già con l’avviamento del maxiprocesso di Palermo del 1986.

L’inserimento del correo nella “nuova” procedura penale del 1989; idoneo ad annientare l’insormontabile muro di omertà creatosi tra Stato ed antistato; “narrante” da non considerarsi mero strumento giuridico di valutazione per studiare e penetrare il sistema

contorto delle associazioni criminali; ma da definirsi soprattutto un essere umano. Prima uomo d'onore, con una marcata capacità a delinquere, dopo uomo pentito, bisognoso di protezione da parte dello stesso Stato che aveva intimidito.

In presenza di tale concomitanza, si dà centralità all'articolo 111 della nostra Costituzione Italiana; articolo che disciplina l'attuazione del giusto processo.

Apice del primo capitolo è il personificarsi della figura del correo in quella del collaboratore di giustizia, l'applicazione della legge 82 del 15 Marzo 1991 che garantisce dei benefici per quest'ultimo e protezione per i suoi familiari.

Di conseguenza al primo capitolo, si sviluppa il secondo, dove, "le basi e gli strumenti per arginare l'attività mafiosa" vengono applicate alla strategia utilitaristica del collaboratore di giustizia. Il pentito (come affermato in precedenza), utilizza il proprio sapere sulla struttura ed organizzazione dell'associazione mafiosa in cambio di protezione da parte dello Stato. Il Ministero dell'Interno, tramite il parere della Direzione Nazionale Antimafia ed i vari settori d'attività della Commissione Centrale, sottopone il collaboratore di giustizia a speciali misure di protezione: documenti di copertura, assistenza economica e sanitaria, processo di reintegrazione sociale; elementi che caratterizzano la presenza di uno Stato di diritto anche per l'individuo che abbia dimostrato acuta capacità a delinquere.

Fondamentale, a tal proposito è tracciare un quadro d'insieme delle modalità attraverso le quali lo Stato detentore del potere giurisdizionale, riconosce nell'emblematica figura del giudice l'applicazione delle norme giuridiche generali ed astratte ai casi particolari e concreti di criminalità organizzata, l'irrogazione della giusta pena, ritenuta di fondamentale importanza per quanto possibile, nel prevenire e/o reprimere la commissione di futuri reati riconducibili al medesimo fenomeno criminale; l'applicazione del sistema del "doppio binario", ha creato, il potenziamento dell'apparato giudiziario italiano, ma anche, vere e proprie fratture all'interno del proprio tessuto codicistico.

Nel terzo capitolo, si espongono i "presupposti e le condizioni dei soggetti destinati alle misure di protezione"; la potenza punitiva dello Stato si trasforma e si concretizza in interventi i quali hanno notevolmente incrementato le capacità repressive con il

coordinamento reale di indagini che prima erano frammentate e scollegate fra loro², dove le attribuzioni della polizia giudiziaria hanno le stesse finalità di quelle del Pubblico Ministero; infatti il nuovo codice di procedura penale (approvato il 22 Settembre 1988 con un decreto del presidente della repubblica n. 447 ed entrato in vigore il 24 Ottobre 1989), assumendo una tecnica valutativa più complessa delle indagini, privilegia, una gestione congiunta e collaborativa delle medesime. Tutta l'attività di polizia giudiziaria ha infatti, al pari di quella svolta dal Pubblico Ministero, il fine di consentire a quest'ultimo di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale³; tali funzioni volte ad assicurare una più efficace lotta alla criminalità organizzata sono riconosciute e disciplinate dal dispositivo dell'articolo 326 del codice di procedura penale.

La fine del processo penale stabilisce l'imposizione della pena nei confronti dei soggetti che ledono o mettono in pericolo principi a fondamento del diritto sostanziale penale volti a tutela della collettività. La giurisdizione penale "strumento" normativo *sui generis* capace di assorbire a sé le grandi trasformazioni storico – politiche di una società; con riferimento essenziale (in tale elaborato), al d.lgs. 6-9-2011, n. 159, introducendo nel nostro ordinamento la modifica del <<*codice delle leggi antimafia*>>; dove, all'articolo 4 vengono specificate le misure di prevenzione personali applicate a determinate categorie di soggetti, tra i quali gli indiziati di appartenere alle associazioni mafiose, riconosciute e disciplinate dall'articolo 416*bis* del codice penale.

Nel quarto capitolo vengono affrontati i criteri di funzionamento ed applicazione della normativa antimafia attualmente vigente, composta da vari istituti giuridici formanti un *corpus* unico di norme, frutto di una legislazione di emergenza emanata in momenti di particolare asprezza nella lotta contro la criminalità organizzata; di conseguenza, diventa necessario sottolineare l'*iter* formativo legislativo composto da numerosi disegni di legge, atti aventi forza di legge e leggi, orientate ed inserite nel nuovo sistema di protezione. Variazioni essenziali di incremento e supporto idonee a rafforzare le responsabilità giudiziarie, amministrative e politiche dello Stato Italiano, tradotte da quest'ultimo in azioni specifiche necessarie a contrasto della patologia sociale quale la

² G. FALCONE con M. PADOVANI, *Cose di Cosa Nostra*, Bur Rizzoli, 2017, p. 10

³ L. D'AMBROSIO P.L. VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale*, Ministero dell'Interno, edizione Laurus Boruffo, 1989, p. 61

criminalità organizzata. Condizioni che marcano la presenza di uno Stato di diritto nella società civile, ed al contempo, destinate a protezione di soggetti anche poco affidabili, o nella peggiore delle ipotesi che tornano a delinquere dopo la scelta della loro collaborazione.

A conclusione dell'introduzione di tale elaborato, la presente ricerca intende favorire i dati e le notizie utili per una migliore comprensione e gestione dei collaboratori di giustizia.

La strumentalità del processo penale presupposto intrinseco e indiscusso per l'attuazione della norma penale (*nulla poena sine iudicio*) e di netta conseguenza, il riconoscimento della potenza punitiva dello Stato, vennero ancor più esaltati dai ministri dell'Interno e di Giustizia all'indomani delle stragi di Capaci e via d'Amelio, tramite un disegno di legge del 1997 che conteneva le nuove soluzioni normative a miglioramento dell'allora presente assetto giuridico senza comprometterne l'efficacia. Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e/o della testimonianza rappresenta il primo passo fondamentale di controllo sociale delle attività criminali.

L'aggiornato codice delle leggi antimafia nasce, ed è frutto delle essenziali modifiche apportate alla normativa antimafia dalla legge 1° Dicembre 2018, n. 132; attuali modifiche, stratificatesi e succedutesi nel tempo rendendo la legge di applicazione conforme alla Costituzione, a difesa dei diritti fondamentali del genere umano e fondamentale azione di contrasto all'attuale fenomeno della criminalità mafiosa e di tutte le attività illecite derivanti da essa.

Cosa Nostra è un grande fenomeno sociale che ha caratterizzato la storia politica, mafiosa ed istituzionale non solamente della Sicilia ma di tutta una nazione.

Essa come ogni altro fenomeno sociale rappresenta l'indiscussa caratteristica dell'adattamento; cioè, riesce a cogliere i vari fabbisogni quotidiani ed i processi evolutivi necessari ad una società civile e, mediante la propria matrice criminale improntata sull'omertà e sull'intimidazione è divenuta la sostenitrice delle innumerevoli richieste avanzate dalla popolazione, finalizzando così il proprio disegno criminoso.

Ogni organizzazione criminale territoriale nasce e si sviluppa all'interno di particolari agglomerati urbani privi di qualsiasi riconoscimento di forma di legalità, rispecchiandosi

nelle qualità peculiari di ignoranza, fame e degrado sociale; tutte caratteristiche utilizzate nella ricerca di una forma quasi di “riscatto” nei confronti di coloro che detengono il potere istituzionale. Il ricorso sistematico alla violenza attuata nelle forme più eclatanti dei cosiddetti “omicidi eccellenti” compiuti su tutto il territorio nazionale tra gli anni ottanta sino alla fine degli anni novanta, riconosciuto come il periodo della “strategia della tensione” ha segnato un particolare lasso di tempo riconducibile alla presa di potere “istituzionale” da parte di Salvatore Riina detto Totò e della sua Cosa Nostra corleonese.

La pericolosità criminale di Cosa Nostra degli anni novanta fu ridotta quando vennero assicurati alla giustizia i suoi componenti più sanguinari quali, Totò Riina, Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella.

Da allora in poi la mafia siciliana si è evoluta, si è praticamente alterata, fortificata e consolidata; ricercando in tale metamorfosi la designazione della nuova mafia come una “mafia 2.0” che non appare, che evita se può la violenza, che si concede soprattutto alle pretese economiche della gente, dove, tali ostentazioni, riutilizzate quali torna conto illegale sono divenute “potenza” idonea nell’opporsi al volere delle classi sociali più forti.

Ancora oggi Cosa Nostra emerge come il “processo evolutivo” di quella criminalità organizzata territoriale che segue e rispetta precise direttrici confermando dunque la plurisecolare storia mafiosa sicula non dalla dura e violenta contrapposizione con gli apparati statali, ma, di una mafia improntata sin dalle origini, quale abile ricerca di convivenza pacifica che si snoda in accordi collusi con i vari esponenti politici, imprenditori, pubblici funzionari e amministratori, instaurando con tutti essi una reciproca utilità di potere. Paradossalmente, creando così, un’insospettabile barriera protettiva che ha consentito alla consorteria siciliana di appropriarsi delle innumerevoli risorse pubbliche tramite l’impiego di una perfetta rete di collegamenti che vede ad oggi protagonisti le massime autorità dello Stato, autorizzando, sempre meno frequenti azioni criminali contro le stesse rappresentanze o contro gli altri clan locali per aggiudicarsi la supremazia del territorio.

Non più una “strategia della tensione” ma, una nuova “strategia di infiltrazione” intrapresa tramite direttive spesso in antitesi tra loro, che mettono in evidenza le profonde difficoltà in cui permane l’associazione mafiosa per poter sopravvivere.

<<Meglio prevenire i delitti che punirli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità. Non è possibile ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico, senza irregolarità e confusione. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che non possano nascere, ma egli è un crearne dei nuovi. Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impegnata a distruggerle>>⁴

<<La mafia sistema di potere, articolazione del potere, metafora del potere, patologia del potere. La mafia che si fa Stato dove lo Stato è tragicamente assente. La mafia sistema economico, da sempre implicata in attività illecite, fruttuose e che possono essere sfruttate metodicamente. La mafia organizzazione criminale che usa e abusa dei tradizionali valori siciliani. La mafia che, in un mondo dove il concetto di cittadinanza tende a diluirsi mentre la logica dell'appartenenza tende, lei, a rafforzarsi; dove il cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, cede il passo al clan, alla clientela, la mafia, dunque, si presenta come una organizzazione dal futuro assicurato. Il contenuto politico delle sue azioni ne fa, senza alcun dubbio, una soluzione alternativa al sistema democratico>>⁵

⁴ C. BECCARIA a cura di P. CALAMANDREI, *dei delitti e delle pene*, Firenze Felice de Monnier 1945, edizione 1992, p. 381-382- 383

⁵G. FALCONE con M. PADOVANI, *Cose di Cosa Nostra*, Bur Rizzoli, 2017, p. 29

CAPITOLO 1

L'EMERSIONE GIURIDICA DELLA FIGURA DEL "CORREO NARRANTE"

1.1 La chiamata di Correo

Correo (dal latino *cum reo*, ossia insieme al reo), è un termine giuridico attribuito ad una figura processual – penalistica indicante il soggetto che prende parte alla commissione del reato insieme ad altre persone.

Il correo narrante che per mezzo delle sue dichiarazioni di accusa – autoaccusa è divenuto nel tempo, elemento per eccellenza al contrasto del carattere a delinquere presente all'interno delle criminalità organizzate.

Dall'utilizzo della chiamata di correo si realizza in procedura penale la c.d. "chiamata in correità" che diventa, grazie al suo carattere intrinseco di gravità, elemento cardine per il riconoscimento e lo svilupparsi del "pentitismo".

Infatti, a causa di tale situazione, l'istituto della "chiamata" presentava l'assenza di riferimenti normativi nel codice Rocco del 1930, ma, tramite il legislatore del 1989, essa ha acquistato una propria autonomia e rilevanza processuale.

Dal riconoscimento e dall'applicazione dell'articolo 192 del "nuovo" codice di procedura penale, veniva così istituzionalizzato il fenomeno del pentitismo.

Divergenza tra la primaria potenza del diritto sostanziale e la secondaria strumentalità della procedura; il correo narrante, inserito all'interno del contesto criminale, evidenzia, la sua supremazia affrontando esplicitamente il radicato e diramato problema della dichiarazione autoaccusatoria, assegnando alla "chiamata" una singolare fisionomia, caratterizzata, non da un *genus* di appartenenza, ma delle particolari regole valutative indicate nell'art. 192, 3° co., c.p.p.¹, con riferimento a tale disposto essa è dunque, la confessione rilasciata da un pentito o da un collaboratore di giustizia e come tale non è, da sola sufficiente a produrre la certezza della fondatezza processuale a cui il narrante si sottopone.

A presupposto dell'esistenza di una collocabilità dell'accusato nell'ambito del fatto narrato, ne consegue che il giudice deve tenere in considerazione degli elementi cardini basati non solamente sulle qualità morali dell'individuo, ma, identificati anche in input scaturiti da situazioni esterne idonee ad ottenere un determinato risultato prefigurato dallo stesso dichiarante.

Di fatti, è da considerare che tale collaborazione nasce principalmente dalla valutazione dei rischi di vendetta personali e trasversali a cui il pentito si espone; ordini e soluzioni dettate per punire gli "infami" (così vengono chiamati da Cosa Nostra, gli ex uomini

¹ C. DI MARTINO T. PROCCACCIANTI, *La chiamata di correo*, Cedam, 2007, p. XV

d'onore che hanno partecipato al medesimo sodalizio criminale ed hanno deciso in un secondo momento di collaborare con la giustizia).

Fattispecie quella della "chiamata" regolata e disciplinata dal 3° e 4° comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale; dispositivo collocato ed espletato nell'atto formale dell'interrogatorio.

Fase in cui si prende atto che quanto dichiarato non assume una specifica valenza probatoria e la medesima si manifesta nella sua indiscussa caratteristica di "nuda" affidabilità; condizione, che detta un'attenta e rigorosa valutazione unitaria agli altri elementi di prova compiuta dall'organo giudicante, segnante il seguito di conferma dell'attendibilità delle confessioni rese.

La chiamata in correità dunque, considerata dal giudice come valore di prova puramente rappresentativa, assume in giurisprudenza il *plus ultra* nella lettura dell'indice delle varie caratteristiche che segnano il sistematico e pratico riconoscimento del pentitismo nella giurisdizione penalistica italiana.

Il carattere a delinquere presente negli articoli 416 e 416bis c.p. al *tempus commisi delicti* diventa nel "nuovo" codice di procedura penale "merce di scambio" con l'autorità giudiziaria che procede; un *do ut des*, che mostra e regola in un secondo momento il bilanciamento tra l'indiscussa politica criminale e la giurisdizione penale; la figura del pentito quale mezzo essenziale di contrasto alla criminalità organizzata presente in Sicilia ed in tutto il territorio nazionale è indispensabile per aprire una breccia nel muro di omertà e per conoscere le strategie e la organizzazione di Cosa Nostra².

Il codice di procedura penale del 1989 tramite il dettato del 3° e 4° comma dell'articolo 192, istituzionalizza il fenomeno del c.d. pentitismo e con esso evidenzia l'utilizzo della fondamentale forza punitiva dello Stato a salvaguardia delle confessioni "concesse" dal correo.

Il narrante manifestando espressamente la sua disponibilità a collaborare, attua metodi e tecniche idonee ad alterare la capacità di valutare gli stessi fatti narrati e dunque ad influire sulla libertà decisionale dell'organo giudicante: le dichiarazioni ottenute dal pentito vanno a "giustificare" l'adozione di determinati provvedimenti politici - giurisdizionali volti a plasmare le norme penali ed inserirle nel proprio tessuto sociale; invero, la prima individuazione di un organico "sistema" per la tutela e l'assistenza dei collaboratori è contestuale all'inizio dell'impegno ministeriale del giudice Giovanni Falcone nella elaborazione di una nuova "strategia antimafia" (caratterizzata, in particolare, dagli stretti collegamenti sia tra le strutture investigative di Polizia e gli uffici del Pubblico Ministero sia tra le norme di diritto penale, di diritto processuale e di diritto penitenziario)³.

² L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, p. IX (introduzione della professoressa M. FALCONE).

³ Ivi, p. 4

In giurisprudenza, la chiamata di correo è il frutto dell'elaborazione di importante documentazione giuridica parecchio lacunosa volta a determinare il potere giudiziario in materia di criminalità organizzata; influenzata da numerose modifiche ed integrazioni succedutesi negli anni, richiesta in concomitanza e a contrarietà di eventi mafiosi che hanno coinvolto i maggiori rappresentanti del sistema politico – amministrativo del nostro paese, si materializza con la possibilità del pentimento... condizione innata della collaborazione con lo Stato.

Il correo utilizzando il proprio sapere è ritenuto “artefice” dell'abbandono della tradizionale omertà e inserendosi con prepotenza nella nuova procedura penale del 1989 quale eccellenza di istituto penalistico con carattere investigativo a predominanza dei processi contro la criminalità territoriale; esige di imponenti e rigorose riforme delle varie attività amministrative, politiche e giudiziarie che vanno a caratterizzare i vari interventi repressivi dello Stato nei confronti di membri appartenenti a organizzazioni mafiose (articoli 416 e 416*bis* del codice penale), spesso a contrasto con i principi fondamentali dello stesso codice penale.

Il pentitismo e la collaborazione segnano nell'attuale sistema penalistico italiano la *condicio sine qua non* dell'assegnazione della pena e del seguente regime premiale: il processo tra etica e verità; il criminale che si era posto contro il diritto penale, ora si pone dalla parte del processo penale. Ciò che il diritto penale punisce, il processo premia⁴.

Di fatto, dalla “nuova” realtà giudiziaria riconosciuta dalla chiamata di correo; responsabile della reazione di rigetto nei confronti dell' omertà, si elabora la necessità di scelte legislative particolarmente acute e delicate, atte a riconoscere il fondamentale ruolo del pentito nella società contemporanea, creando nel contempo, pareri spesso discordanti basati su schemi mentali precostituiti che inseriti all'interno di uno Stato di diritto vanno a caratterizzare in quest'ultimo, istituzione inidonea a comprendere il sistema del fenomeno collaborativo.

Il correo su dettato dell'articolo 192, 3° co., c.p.p. realizza opinioni divergenti non solamente all'interno della staticità del processo penale ma, tali divergenze, vengono maggiormente amplificate tra i vari amministratori del potere politico statale.

A tal proposito è importante sottolineare le varie ideologie politico – sociali venutesi a creare nell'affrontare e gestire la difficoltosa diatriba della collaborazione con lo Stato; fondamentale è dunque ricordare gli interventi che illustrano le linee ispiratrici dei molteplici provvedimenti, effettuate dai parlamentari delle varie forze politiche ed in particolare (esempio per eccellenza in tale elaborato), quello enunciato dal Senatore Battaglia a seguito del discorso del Senatore Greco nel disegno di legge sui collaboratori di giustizia presentato al Senato dal Ministro della Giustizia (prof. G.M. Flick) e dal Ministro dell'Interno (pres. on. Giorgio Napolitano) il giorno 11/03/1997 ed approvato il giorno 30/03/2000 (atto Senato 2207); dove, lo stesso Sen. Battaglia afferma: <<*Chi ritiene oggi che il mafioso arrestato possa diventare un collaboratore di giustizia,*

⁴ F. M. IACOVELLO, *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di Cassazione*, Cass. Pen., 2004, 10, 3452

cambiando la propria vita e tagliando il cordone ombelicale del vecchio rapporto con le associazioni mafiose con le quali aveva stipulato un patto d'onore e di sangue, non ha capito nulla del processo in essere. La mafia ha partorito i collaboratori di giustizia con scienza e coscienza, ricorrendo alla formula della collaborazione certamente non per collaborare con lo Stato...>>⁵.

Riconosciute dunque, le cospicue e continue dispute dottrinali in materia giuridica e politica delle dichiarazioni effettuate dal collaboratore di giustizia nel quale il narrante viene identificato all'interno del processo penale come colui il quale cerca di scagionare se stesso per incolpare gli altri, innesca, un processo didascalico dalle molteplici sfaccettature; identificandosi nella contrapposizione di due teorie fondamentali riconosciute all'interno di uno Stato di diritto quali il giustizialismo ed il garantismo (dove la prima chiede necessità di giustizia nei confronti del colpevole di determinati reati, mentre la seconda, rispetto delle garanzie costituzionali a tutela dell'individuo sottoposto ad azione penale); perfezionandosi in un giustizialismo di convenienza in opposizione di un garantismo d'opportunità.

Condizione da ricercare nella discrepanza statale venutasi a creare tra il contesto strutturale e quello culturale.

Alla struttura appartengono di fatto, le numerose lacune che in giurisprudenza hanno messo in discussione la dogmaticità dell'articolo 192 del codice di procedura penale, offrendo dunque ampio spazio interpretativo al dettato normativo ed al contempo, abnormi aspettative nell'amministrazione della giustizia penale italiana; mentre dal punto di vista culturale, si può affermare che il correo narrante è fattore scatenante di un effetto a cascata che va a modificare la statica dimensione disciplinare dello Stato sociale; dal quale, in quest'ultimo, si necessita individuare e organizzare dei "circuiti" decisionali di potere politico e di pubblica amministrazione idonei ad un'ampia ricognizione di tutte le leggi e le richieste proposte dal riconosciuto fenomeno collaborativo.

Dunque, dalle numerose richieste di garanzie legislative succedutesi negli anni ed introdotte nel nostro sistema giuridico nazionale, impiegate a delineare e stabilizzare il perimetro normativo interpretativo ed applicativo in materia di pentitismo; si è ampliata la profonda diversità fra il nostro ordinamento giuridico e quelli di common law (quest'ultimi di carattere pragmatico – induttivo basandosi sul fatto concreto alla base del precedente; si differenzia da quelli di civil law, improntati al criterio dogmatico – deduttivo, dove si richiede che la fattispecie astratta si applichi alla fattispecie concreta in quanto ad essa sovrapponibile).

Nonostante la procedura penale del 1989, abbia collocato la chiamata in correità fra i "nuovi" mezzi di prova atta nell'intervenire in qualsiasi momento processuale; essa assume in giurisprudenza, l'indiscussa caratteristica di "fonte sospetta" e metodo deviante nella ricerca della verità.

Invero, la necessità di percepire e adottare riscontri per l'applicazione del disposto dell'articolo 192 del codice di procedura penale, viene giustificata dal fatto che tramite

⁵ L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, 2002, p.205, 210, 221